



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO "MILLEPROROGHE"
(Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215)

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” (c.d. **Decreto Milleproroghe**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303](#) – in vigore dal 31 dicembre 2023.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	2
1. Proroga di termini in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, comma 3).....	2
2. Proroga del termine per il recupero di aiuti di Stato (art. 3, comma 6).....	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....	2
1. Proroga di termini in materia di PA (art. 1, comma 16).....	2
2. Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP (art. 15).....	3
3. Proroga di termini in ambito di Previdenza complementare (art. 18, commi 1 e 3) .	3
4. Proroga di termini in materia di finanziamento dell’Assegno di inclusione (art. 18, comma 4).....	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA.....	3
1. Adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (art. 12, comma 3) ..	3
2. Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (art. 12, comma 5)	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.....	4
1. Proroga finanziamenti a tasso agevolato (art. 9, commi 1 e 2)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	4
1. Proroga e modifica termini semplificazioni per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 7, comma 5).....	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	5
1. Proroga termini per cantierabilità aeroporto Firenze (art. 8, comma 1)	5
2. Proroga e rifinanziamento Agenzie lavoro portuale (art. 8, comma 2)	5
3. Differimento termini sicurezza ferroviaria (art. 8, comma 4).....	5
4. Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Complementare (art. 8, comma 5).	5
5. Divieti di circolazione autobus Euro 2 per trasporto pubblico locale (art. 8, comma 6)	5
6. Incremento tariffe autostradali e aggiornamento piani finanziari concessionari (art. 8, comma 9)	6
7. Concessione autostrada tirrenica (art. 8, comma 10).....	6
8. Revisioni macchine agricole (art. 13, comma 3).....	6
DISPOSIZIONI VARIE.....	6
1. Tecnopolo di Bologna (art. 9, comma 3)	6
2. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 (art. 17)	6

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga di termini in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (art. 3, comma 3)

L'articolo 3, comma 4, interviene sulla disciplina dettata dall'art. 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, contenente disposizioni per la semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

Nello specifico, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria, viene previsto che, anche per il periodo di imposta 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati in questione, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere le fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio (SdI), secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. Proroga del termine per il recupero di aiuti di Stato (art. 3, comma 6)

Al fine di garantire il recupero di aiuti di Stato, anche in *de minimis*, a "carattere automatico", cioè non subordinati a provvedimenti di concessione o il cui importo è determinabile solo dopo le dichiarazioni fiscali, la disposizione dettata dal comma 6, dell'articolo 3, proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero, emessi dall'Agenzia delle Entrate, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, relativi:

- ai crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché alle relative sanzioni e interessi, di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Proroga di termini in materia di PA (art. 1, comma 16)

L'art. 1, comma 16, prevede che, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, i contributi che le pubbliche amministrazioni hanno versato all'INPS in eccedenza al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, sono interamente rimborsabili senza interessi fino al 31 dicembre 2024, in deroga al termine della prescrizione ordinaria, a condizione che le pubbliche amministrazioni, prima delle procedure di restituzione, aggiornino le posizioni assicurative individuali trasmettendo le denunce di variazione.

2. Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP (art. 15)

La norma in esame dispone la proroga al 31 dicembre 2024 per la predisposizione da parte della Cabina di regia di uno o più DPCM per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Inoltre, viene prorogata di un anno la possibilità di nominare un Commissario nel caso in cui la predetta Cabina di regia non concluda le proprie attività nei termini stabiliti.

3. Proroga di termini in ambito di Previdenza complementare (art. 18, commi 1 e 3)

L'articolo in esame dispone la riassegnazione delle funzioni e dei compiti in materia di promozione e sviluppo della previdenza complementare, originariamente previsti in ausilio del Ministero del lavoro in capo al Comitato Previdenza Italia, al medesimo Organismo istituito in data 21 febbraio 2011.

Viene, quindi, abrogata la disposizione introdotta dall'art. 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, che aveva assegnato le predette attività ad Assoprevidenza.

Al Comitato Previdenza Italia vengono, inoltre, attribuiti specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal medesimo Dicastero, con obbligo di rendicontazione, fermi restando gli stanziamenti previsti.

4. Proroga di termini in materia di finanziamento dell'Assegno di inclusione (art. 18, comma 4)

A far data dal 1° gennaio 2024 le risorse, pari a 5 milioni di euro annui, già destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale per il finanziamento dell'attività relativa alle prestazioni del Reddito e della pensione di cittadinanza, sono destinate all'Assegno di inclusione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (art. 12, comma 3)

L'articolo in esame prevede, al comma 3, una proroga del termine (di cui all'articolo 8, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152) per l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale. Nello specifico, viene prorogato di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui sopra, il termine entro il quale il produttore presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (art. 12, comma 5)

Al comma 5, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene prevista la proroga del termine fino al 30 giugno 2024 per gli impianti di depurazione

già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Proroga finanziamenti a tasso agevolato (art. 9, commi 1 e 2)

L'articolo 9, comma 1, proroga di sei mesi il finanziamento a tasso agevolato, a valere sul fondo rotativo 394, a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, in Russia o in Bielorussia. Il finanziamento è destinato alle imprese Italiane che hanno realizzato negli anni 2020 e 2021 un fatturato medio di esportazioni dirette verso Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia pari ad almeno il 10% rispetto al fatturato estero totale (ex art. 5-ter, comma 3, del Decreto Legislativo n. 14 del 25 febbraio 2022). Gestito da SIMEST, il finanziamento prevede una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino ad un massimo del 40% del finanziamento complessivo richiesto. La nuova scadenza è il 30 giugno 2024 e l'agevolazione è ammessa in regime di "Temporary Crisis Framework".

Il comma 2 della norma in esame proroga di sei mesi il finanziamento a tasso agevolato, a valere sul fondo rotativo 394, a favore delle aziende che esportano verso qualsivoglia mercato che abbiano registrato nel biennio 2020-2021 un rapporto fatturato export medio complessivo pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale riferito al medesimo biennio e che abbiano altresì registrato, in base ai bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, approvvigionamenti diretti da Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia con conseguente calo delle forniture o aumento complessivo del costo degli stessi approvvigionamenti (ex art. 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91). Gestito da SIMEST, il finanziamento prevede una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino ad un massimo del 40% del finanziamento complessivo richiesto. La nuova scadenza è il 30 giugno 2024 e l'agevolazione è ammessa in regime di "Temporary Crisis Framework".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Proroga e modifica termini semplificazioni per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 7, comma 5)

Il comma 5 della norma in esame modifica la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativa alla realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical*, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente. In particolare, viene estesa agli spettacoli con massimo 2.000 partecipanti - in luogo dei 1.000 sino ad oggi previsti - la misura semplificativa che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto

per l'organizzazione di tali spettacoli - il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale - con la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive, o ufficio analogo, da parte dell'interessato. L'effetto della disposizione così modificata viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Proroga termini per cantierabilità aeroporto Firenze (art. 8, comma 1)

Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per completare gli adempimenti previsti per la cantierabilità dell'intervento relativo all'Aeroporto di Firenze, al fine di scongiurare la revoca del finanziamento, ai sensi del decreto-legge "Sblocca Italia" (articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

2. Proroga e rifinanziamento Agenzie lavoro portuale (art. 8, comma 2)

Con uno stanziamento aggiuntivo di 2,2 milioni di euro nel 2024, viene prorogata di 3 mesi l'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro e per la riqualificazione professionale istituite nei porti di *transshipment* con stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche (art.4 decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18).

3. Differimento termini sicurezza ferroviaria (art. 8, comma 4)

In materia di sicurezza ferroviaria, vengono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini stabiliti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005, per il rispetto dei prescritti requisiti tecnici da parte di tutto il materiale rotabile circolante sulla rete, per la proposta da parte di RFI di un programma di realizzazione di misure di sicurezza, nonché per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle gallerie agli standard di sicurezza.

4. Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Complementare (art. 8, comma 5)

Viene prorogata fino al 30 giugno 2024 l'applicazione delle speciali procedure semplificate previste per l'affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche finanziate in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Complementare (articolo 14, comma 4, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41).

5. Divieti di circolazione autobus Euro 2 per trasporto pubblico locale (art. 8, comma 6)

In materia di Trasporto Pubblico Locale (articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), viene prorogata di un mese, fino al 31 gennaio 2024, la decorrenza del previsto divieto di circolazione sul territorio nazionale degli autobus (veicoli M2 e M3), adibiti a servizi di trasporto pubblico locale (TPL), di classe emissiva Euro 2. Inoltre, si prevede che entro il 15 gennaio 2024 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al TPL per i quali, al fine di garantire la continuità del servizio, intendano richiedere l'esonero dal divieto di circolazione per

tutto il 2024. Si prevede, altresì, che dal 1° gennaio 2024 le risorse europee, nazionali e regionali per il rinnovo della flotta del TPL saranno destinate prioritariamente anche a sostituire i veicoli di classe Euro 2. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2024, disporrà l'esonero di tali veicoli Euro 2 dal divieto di circolazione, nonché le modalità di verifica e monitoraggio dell'impiego delle risorse sopra richiamate.

6. Incremento tariffe autostradali e aggiornamento piani finanziari concessionari (art. 8, comma 9)

Per le concessionarie autostradali per le quali sia intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per il perfezionamento dell'aggiornamento dei Piani economici finanziari, in conformità alle pertinenti delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Nelle more di tali aggiornamenti, cui è strutturalmente demandata la definizione dei pedaggi da applicare, si dispone l'incremento delle tariffe autostradali del 2,3%, pari all'indice di inflazione previsto (NADEF) per l'anno 2024.

7. Concessione autostrada tirrenica (art. 8, comma 10)

Con un'integrazione all'art. 35 decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si dispone che la scadenza della concessione della società Autostrada Tirrenica spa sia fissata alla data del 31 dicembre 2028, indipendentemente dalla revisione della relativa Convenzione unica.

8. Revisioni macchine agricole (art. 13, comma 3)

La decorrenza dell'obbligo di revisione delle macchine agricole, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 20 maggio 2015, viene prorogata rispettivamente al 31 dicembre 2024, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Tecnopolo di Bologna (art. 9, comma 3)

Al fine di ultimare i lavori per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, il comma 3 della norma in commento proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, di operare con i poteri e con le modalità di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (poteri dei Commissari straordinari).

2. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 (art. 17)

La Struttura di Missione per la ricostruzione del cratere del Sisma de L'Aquila 2009 e il Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree del Sisma Centro Italia 2016 sono autorizzati, anche in deroga al termine previsto dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza successiva al 31 dicembre 2023, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al PNRR riservati a detti territori. Tali soggetti attuatori sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale, come stabilito dall'articolo 1, comma 7-bis, del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 10, che disciplina la revoca dei finanziamenti a valere sul Fondo sopracitato.